



**CONFERENZA
TERRITORIALE
SOCIALE E
SANITARIA**
della provincia di Modena

**REGOLAMENTO DELLA CONFERENZA TERRITORIALE
SOCIALE E SANITARIA (CTSS) DELLA PROVINCIA DI
MODENA**

(Approvato con voto unanime nella seduta di insediamento del 16.12.2004)

PREMESSA

Competenze Generali

la Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria è l'organismo che permette alle Autonomie Locali di svolgere il ruolo loro assegnato nel governo del sistema sanitario.

Il D.lgs 229/99 di riforma del servizio sanitario, ridisegna, infatti, un nuovo modello di relazioni tra regione enti locali ed aziende sanitarie basato sul pieno coinvolgimento di ciascun livello di governo al processo decisionale e su di una effettiva cooperazione/collaborazione tra ogni attore del sistema.

In particolare agli Enti Locali territoriali, quale sede istituzionale in cui si esprimono le esigenze delle collettività rappresentata, è demandata la valutazione e verifica del grado di coerenza della politica dei servizi alla politica di salute.

Ciò si traduce, secondo le linee di indirizzo regionali, nella specificazione locale degli obiettivi di salute, nella partecipazione alla definizione degli indirizzi, nella verifica e vigilanza sulle attività delle aziende sanitarie.

Titolo I

ORDINAMENTO

Art.1

Composizione della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria

La Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria (CTSS) della provincia di Modena, per il presente regolamento denominata Conferenza, è composta dai Sindaci dei Comuni della provincia di Modena o loro delegati e dal Presidente della Provincia di Modena o suo delegato.

Previa intesa con l'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, partecipa altresì alla Conferenza il Rettore della medesima Università, limitatamente alle materie di reciproco interesse.

All'inizio di ogni nuovo mandato amministrativo a livello provinciale la Conferenza, su convocazione congiunta del Presidente della Provincia di Modena e del Sindaco di Modena, viene insediata ed elegge il Presidente e il Vice presidente con voto palese e a maggioranza qualificata (dei due terzi degli aventi diritto).

Qualora in prima e seconda seduta non si raggiunga tale maggioranza, in terza seduta Presidente e Vice presidente saranno eletti a maggioranza assoluta degli aventi diritto.

A maggioranza qualificata e con voto palese la Conferenza può altresì deliberare di eleggere, invece di Presidente e Vice Presidente, due Co-Presidenti, che condividono la responsabilità della Presidenza.

Art. 2

Composizione dell'Ufficio di presidenza

L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente della Provincia o suo delegato facente parte della giunta provinciale, dal Sindaco del Comune capoluogo o suo delegato individuato nell'ambito della Giunta, e dai Sindaci dei Comuni capo-distretto o loro delegati, individuati nell'ambito delle rispettive Giunte o tra gli altri Sindaci del Distretto.

Art. 3

Sede della Conferenza e dell'Esecutivo

La Conferenza e l'Ufficio di presidenza hanno sede presso la sede amministrativa dell'Azienda Unità sanitaria locale di Modena.

La Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria e l'Ufficio di presidenza si riuniscono, di norma, presso la sede della Provincia di Modena.

Per il suo funzionamento la CTSS si avvale di un'apposita struttura tecnico operativa denominata Ufficio di segreteria della CTSS. Tale ufficio costituisce il punto di riferimento e raccordo tra Conferenza, Ufficio di Presidenza e Direzioni generali dell'Azienda USL o dell'Azienda Ospedaliera. I costi relativi al funzionamento della Conferenza sono ripartiti mediante apposite convenzioni fra le Aziende sanitarie.

Con successivo atto la Conferenza approverà la composizione di tale Ufficio nonché le forme e le modalità di supporto tecnico alle attività di cui al successivo art. 4.

Art. 4

Funzioni della Conferenza

La Conferenza territoriale sociale e sanitaria assolve ai compiti ed alle funzioni di cui al comma 14 dell'articolo 3 del decreto legislativo di riordino ed alla normativa regionale in materia di servizi sociali:

- a) partecipa alle funzioni di programmazione locale e regionale e, secondo modalità disciplinate dal Piano Sanitario Regionale, al processo di elaborazione e di approvazione dei piani attuativi locali ed esprime parere sui piani annuali di attività;
- b) esercita le funzioni di indirizzo e verifica periodica dell'attività delle Aziende sanitarie presenti nell'ambito territoriale di riferimento, anche formulando proprie

valutazioni e proposte e trasmettendole al Direttore generale ed alla Regione. A tal fine viene dotata di strumenti informativi ed operativi idonei ad espletare i compiti e le funzioni di propria competenza;

c) esprime parere obbligatorio sul Piano programmatico delle Aziende sanitarie, di cui all'art. 5 della L.R. 20 dicembre 1994, n. 50 e sui relativi aggiornamenti annuali;

d) esprime parere obbligatorio sul bilancio pluriennale di previsione, sul bilancio economico preventivo e sul bilancio d'esercizio, trasmettendo alla Regione eventuali osservazioni ai fini del controllo esercitato dalla Giunta regionale a norma del comma 8 dell'art. 4 della L. 30 dicembre 1991, n. 412;

e) promuove e coordina la stipula degli accordi in materia di integrazione socio-sanitaria previsti dai Piani di zona, tenuto conto delle indicazioni del Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali, assicurando l'integrazione e la coerenza con i Piani per la salute previsti dal Piano sanitario regionale;

f) formula parere obbligatorio sugli accordi tra Aziende sanitarie e Università, attuativi dei protocolli di intesa tra Regione e Università;

g) partecipa alla valutazione della funzionalità dei servizi e della loro razionale distribuzione territoriale, utilizzando indicatori omogenei di attività e di risultato definiti dalla Regione ed eventualmente integrati dalle Aziende.

h) esprime parere alla Regione in merito ai risultati aziendali conseguiti dal Direttore generale dell'Azienda USL ed al raggiungimento degli obiettivi ai fini della conferma o meno trascorsi diciotto mesi dalla nomina, ai sensi dell'articolo 3 - bis, comma 6, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni;

i) indica le aree prioritarie di intervento e gli obiettivi da raggiungere con la predisposizione ed attuazione, a livello distrettuale, dei programmi di azione del Piano per la Salute;

l) ratifica i programmi di azioni del piano per la salute predisposti a livello distrettuale previa verifica della loro congruità con gli obiettivi indicati;

m) individua o modifica la delimitazione dei Distretti;

n) approva gli indirizzi sulla integrazione socio-sanitaria.

Alla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria (intesa come plenum dei propri componenti), è affidata l'adozione degli atti di maggiore significato istituzionale in cui risulta preponderante il profilo della rappresentatività, in particolare i punti a), d), i), l), m), n).

La Conferenza, nell'ambito degli indirizzi elaborati dall'assemblea, assegna all'Ufficio di Presidenza tutte le restanti determinazioni - punti b), c), e), f), g), h) - del presente articolo, che saranno adottate in nome e per conto della Conferenza stessa.

Relativamente al punto d) l'Ufficio di Presidenza, per motivi dettati dalla necessità di procedere con urgenza, può esprimere parere sui documenti citati nel punto stesso, salvo poi portare a ratifica tali decisioni nella prima seduta utile della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria.

L' Ufficio di Presidenza relaziona periodicamente l'assemblea in ordine a tutti i punti assegnati dalla Conferenza.

Su richiesta di un numero di componenti l'assemblea che rappresenti 1/3 dei voti assegnati, l'Assemblea può riportare al proprio interno la discussione e la relativa approvazione di questioni normalmente attribuite all'Ufficio di Presidenza.

Art.5

Attribuzioni dell'Ufficio di Presidenza

All'Ufficio di Presidenza spettano i compiti istruttori e di proposta con riferimento alle funzioni attribuite alla Conferenza dal precedente art. 4.

All'Ufficio di Presidenza spetta altresì l'esercizio delle funzioni assegnate dalla Conferenza secondo quanto previsto dal comma 2, art 4 del presente regolamento.

Nelle materie sopraelencate esprime parere entro 30 giorni dalla richiesta, decorsi i quali la Regione ne prescinde.

L' Ufficio di Presidenza inoltre:

- a) designa un membro del Collegio sindacale dell'Azienda USL;
- b) esercita ogni altra funzione attribuita dalle disposizioni statali e regionali urgenti.
- c) esprime parere sulla identificazione delle ZAS (Zone di Azione per la Salute).

Titolo II

FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA

Art 6

Convocazioni

La Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria si riunisce su convocazione del Presidente e comunque almeno due volte l'anno. Il Presidente è tenuto altresì a convocare la Conferenza ogniqualvolta ne facciano richiesta un numero di Sindaci che rappresenti almeno un quarto dei Comuni compresi nell'ambito territoriale di riferimento. Sono fatti salvi gli atti compiuti dalle Conferenze sanitarie che risultano già insediate alla data di adozione del presente regolamento.

Alla convocazione della Conferenza provvede il Presidente mediante avviso scritto contenente il luogo, la data e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

L'avviso di convocazione deve essere consegnato ai componenti della Conferenza almeno cinque giorni lavorativi prima di quello stabilito per la riunione. Previa autorizzazione dei destinatari l'avviso di convocazione può essere inviato per posta elettronica.

Nei casi di urgenza l'avviso di convocazione deve essere consegnato almeno 24 ore prima anche a mezzo di telegramma, telefax o e-mail. In tali casi, se la maggioranza dei componenti lo richiede, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente o ad altro stabilito dalla Conferenza.

Un esemplare dell'avviso di convocazione deve essere pubblicato all'albo dell'Azienda Unità sanitaria locale nonché agli albi dei Comuni e della Provincia.

I Direttori generali delle Aziende sanitarie della Provincia di Modena partecipano alle sedute della Conferenza su invito del Presidente.

Art. 7

Ordine del giorno

L'ordine del giorno delle sedute è formulato dal Presidente della Conferenza.

Ogni componente ha facoltà di chiedere l'inserimento di specifici argomenti all'ordine del giorno. Il Presidente li inserisce nell'ordine del giorno della prima seduta successiva alla richiesta.

Art. 8

Adunanze

Il Presidente della Conferenza presiede le adunanze e ne dirige i lavori. In caso di sua assenza o impedimento la seduta è presieduta dal Vice presidente.

Le adunanze sono di norma pubbliche. La seduta non può essere pubblica quando si tratti di questioni concernenti persone. In tal caso la seduta si svolge a porte chiuse, con la sola presenza in aula dei componenti della Conferenza. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal componente più giovane d'età; l'eventuale verbale rimane agli atti riservati.

Il presidente rappresenta la Conferenza, ne tutela la dignità e le funzioni, dirige e modera la discussione, fa osservare la legge ed il regolamento, concede la facoltà di parlare, pone e precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota, stabilisce l'ordine delle votazioni e ne proclama il risultato.

L'ordine di trattazione degli argomenti all'ordine del giorno può essere modificato su iniziativa del Presidente o su richiesta di uno dei componenti; in quest'ultimo caso la proposta di modifica è posta in votazione senza preventiva discussione e si considera approvata se riscuote il voto della maggioranza dei presenti.

Il Presidente apre e chiude i lavori della Conferenza e ne mantiene l'ordine, con facoltà di escludere il pubblico e proseguire la discussione a porte chiuse.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità ed efficienza.

Art. 9

Validità delle sedute e designazione degli scrutatori

Il Presidente apre la seduta dopo avere accertato la presenza del numero legale mediante appello nominale dei componenti della Conferenza.

La Conferenza è validamente riunita quando è presente un numero di componenti tale da rappresentare almeno la metà più uno delle quote ponderate. I "pesi" di ogni singolo comune e dell'amministrazione provinciale, indicati nella tabella allegato n. 1 al presente regolamento, sono calcolati attribuendo un voto ad ogni Comune ed ulteriori voti in ragione di 1 per ogni 10.000 abitanti o frazione superiore ai 5.000 e 18 voti all'Amministrazione Provinciale. Detta tabella è aggiornata ogni tre anni, decorrenti dalla data di insediamento della Conferenza.

Il Presidente designa tre componenti della Conferenza alle funzioni di scrutatore per le votazioni.

La regolarità delle votazioni è accertata dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori.

Art. 10

Modalità di intervento

Dopo che il Presidente, o altro componente da lui designato, o il componente che ha chiesto l'inserimento dell'argomento all'ordine del giorno ha illustrato l'oggetto in discussione, il Presidente accorda la parola ai componenti secondo l'ordine di richiesta o di iscrizione.

Il Presidente disciplina gli interventi, con facoltà di determinare la durata degli stessi allo scopo di garantire la partecipazione di tutti i componenti alla discussione.

Art. 11

Deposito e consultazione di atti

Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso la sede in cui si riunisce la Conferenza lo stesso giorno in cui viene diramato l'avviso di convocazione.

I Direttori generali delle Aziende sanitarie trasmettono tempestivamente l'elenco degli atti adottati al Presidente della Conferenza. I componenti della Conferenza hanno il diritto di prendere visione di tali atti nonché degli atti d'ufficio che sono in essi richiamati o citati, dei precedenti verbali della Conferenza e di tutti gli atti del Direttore generale soggetti a pubblicazione, anche se non aventi diretta connessione con gli argomenti posti all'ordine del giorno. A tali fini il Presidente della Conferenza concorda con il Direttore generale le modalità e gli orari per la consultazione degli atti.

Art. 12

Discussione. Ordini del giorno.

Prima che inizi la discussione di un argomento o durante la stessa, ogni componente della Conferenza può presentare ordini del giorno sull'argomento trattato. Tali ordini del giorno sono votati subito dopo la chiusura della discussione.

Gli ordini del giorno e gli emendamenti devono essere redatti per iscritto, firmati e consegnati al Presidente, che ne dà lettura.

Il proponente può rinunciare all'ordine del giorno o all'emendamento presentato in qualsiasi momento prima della votazione.

Durante la trattazione di un argomento, quando nessun altro componente della Conferenza chiede di parlare, il Presidente dichiara chiusa la discussione sull'argomento.

*Art. 13
Votazioni*

Dichiarata chiusa la discussione, l'argomento viene messo ai voti.

Ogni proposta messa in votazione si intende approvata quando abbia raccolto la maggioranza assoluta dei presenti.

Le votazioni avvengono per appello nominale, o per alzata di mano.

Coloro che si astengono dal voto o che non possono votare non sono computati tra i votanti.

Terminata la votazione, il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, ne proclama l'esito.

*Art. 14
Pubblicizzazione degli atti deliberativi*

Gli atti deliberativi della Conferenza sono pubblicati all'Albo dell'Azienda unità sanitaria locale.

Gli atti della Conferenza vengono trasmessi a tutti i componenti nonché, per conoscenza, alla Regione ed ai Direttori generali delle Aziende sanitarie della provincia.

*Art. 15
Processo verbale*

Il verbale delle riunioni della Conferenza è redatto da un funzionario scelto tra il personale messo a disposizione ai sensi del precedente art.3, che assume le funzioni di segretario verbalizzante.

I processi verbali devono indicare i punti principali della discussione, il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione e il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta.

Il verbale della riunione deve altresì contenere i nomi dei componenti presenti alla votazione sui singoli oggetti, con l'indicazione di quelli che si sono astenuti.

Ogni componente ha diritto, durante la seduta, di richiedere la verbalizzazione del proprio dissenso nei confronti dei provvedimenti adottati e dei motivi che lo hanno determinato.

I processi verbali sono firmati dal Presidente e dal segretario verbalizzante.

*Art.16
Strumenti dell'attività conoscitiva e di controllo*

La Conferenza può promuovere udienze conoscitive, invitando a parteciparvi la popolazione dei comuni facenti parte dell'ambito territoriale dell'Azienda sanitaria locale e le sue espressioni associative.

A fini conoscitivi può altresì invitare ad apposta udienza i Direttori generali ed i dirigenti delle Aziende sanitarie della provincia, in relazione agli argomenti oggetto di discussione da parte della Conferenza.

TITOLO III

FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Art. 17 Convocazioni

L'Ufficio di Presidenza è presieduto dal Presidente della CTSS, che lo convoca e ne stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli componenti.

Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dall'Ufficio di Presidenza stesso.

Contestualmente alla convocazione, viene fornita copia del materiale relativo agli argomenti oggetto di discussione.

L'Ufficio di Presidenza informa la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e dell'efficienza.

Art. 18 Adunanze

L'Ufficio di Presidenza decide con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Tutte le decisioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono adottate a scrutinio segreto le decisioni concernenti persone, quando viene esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questa svolta.

Alle sedute dell'esecutivo possono partecipare, su invito del Presidente, i Direttori generali delle Aziende sanitarie della provincia.

Art. 19 Il Comitato di distretto

E' composto dai sindaci del territorio (o loro delegati). Il distretto di Modena è composto dall'assessore/i di riferimento e dai presidenti di circoscrizione. Ogni distretto elegge al suo interno un presidente. Alle riunioni è invitato il Direttore del Distretto.

Il distretto, quale articolazione territoriale e organizzativa dell'Azienda, (art. 4 legge reg. 19/94 e successive modificazioni) è dotato di autonomia tecnico-gestionale ed economico-finanziaria, soggetta a rendicontazione analitica con contabilità separata all'interno del bilancio aziendale, destinata ad assicurare alla popolazione di riferimento

l'accesso ai servizi e alle prestazioni sanitarie e sociali ad elevata integrazione sanitaria, sia attraverso la valutazione dei bisogni e la definizione dei servizi necessari che mediante l'erogazione di prestazioni e servizi di primo livello o di base, secondo le modalità definite dal programma delle attività territoriali.

Ad essi è affidata la gestione delle strutture e dei servizi ubicati nel territorio di competenza e destinati all'assistenza sanitaria di base e specialistica di primo livello, nonché l'organizzazione dell'accesso dei cittadini residenti ad altre strutture e presidi, anche avvalendosi delle farmacie pubbliche e private sulla base di uno schema-tipo di convenzione predisposto dalla Regione.

I Distretti svolgono altresì le attività socio-assistenziali di base delegate dagli Enti locali alla Azienda-Unità sanitaria locale ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo di riordino, assicurandone l'integrazione con le attività di assistenza sanitaria.

Il Comitato di Distretto, nell'ambito degli indirizzi espressi dalla Conferenza territoriale sociale e sanitaria, svolge funzioni di proposta e di verifica sulle attività distrettuali relativamente a:

- a) piani e programmi distrettuali definiti dalla programmazione aziendale;
- b) budget di Distretto e priorità d'impiego delle risorse assegnate;
- c) verifica dei risultati conseguiti utilizzando a tal fine indicatori omogenei come definiti alla lett. g) del comma 2 dell'art. 11;
- d) assetto organizzativo e localizzazione dei servizi distrettuali. Le proposte di localizzazione dei servizi distrettuali sono sottoposte al parere obbligatorio del Comitato di Distretto;
- e) esprime parere obbligatorio sulla assegnazione delle risorse tra i distretti;
- f) cura la predisposizione ed attuazione dei programmi d'azione del Piano per la Salute.

Il Presidente comunica all'Ufficio di Presidenza della CTSS gli orientamenti e le decisioni assunte con riferimento a tali competenze.

Il Comitato di Distretto può promuovere eventuali iniziative di carattere locale, anche riguardanti aree territoriali sub-distrettuali, verificandone la relativa copertura finanziaria.

Il Direttore generale nomina i Direttori di distretto, d'intesa con il Comitato di distretto. Quando ricorrano gravi motivi, il Comitato può avanzare motivata richiesta al Direttore generale di revoca della nomina.

L'autonomia del Comitato di distretto nell'esercitare i poteri di indirizzo e verifica nei confronti della direzione distrettuale, snodo essenziale tra azienda sanitaria ed enti territoriali, trova il proprio limite nella esigenza di salvaguardia della unitarietà degli indirizzi della programmazione aziendale.

La Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria, deputata a tradurre e comporre le esigenze/bisogni di salute delle collettività locali del territorio di riferimento, nello svolgere le funzioni di verifica della coerenza e compatibilità della politica dei servizi alla politica della salute espressa nei piani per la salute, non potrà prescindere dalle specificità emerse in ambito distrettuale poste dal Comitato di distretto.

7 Comuni = 64
FRANCA = 18
62

MASSIMILIANO 64,50 punti

Art. 20
Norma finale

Le modifiche al presente regolamento sono deliberate dalla Conferenza a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

TABELLA ALLEGATO N° 1 --

COMUNE	ABITANTI al 31/12/2003	VOTI ATTRIBUITI	PESO TOTALE
BASTIGLIA	3.437	1	1
BOMPORTO	7.992	1 + 1	2
CAMPOGALLIANO	7.935	1 + 1	2
CAMPOSANTO	3.041	1	1
CARPI	63.316	1 + 6	7
CASTELFRANCO E.	26.535	1 + 3	4
CASTELNUOVO R.	12.533	1 + 1	2
CASTELVETRO	10.027	1 + 1	2
CAVEZZO	6.938	1 + 1	2
CONCORDIA	8.597	1 + 1	2
FANANO	2.930	1	1
FINALE EMILIA	15.196	1 + 2	3
FIORANO MODENESE	16.356	1 + 2	3
FIUMALBO	1.340	1	1
FORMIGINE	30.655	1 + 3	4
FRASSINORO	2.156	1	1
GUIGLIA	3.990	1	1
LAMA MOCOGNO	3.017	1	1
MARANELLO	16.115	1 + 2	3
MARANO S/P	3.796	1	1
MEDOLLA	5.804	1 + 1	2



MIRANDOLA	22.580	1 + 2	3
MODENA	178.874	1 + 18	19
MONTECRETO	932	1	1
MONTEFIORINO	2.343	1	1
MONTESE	3.222	1	1
NONANTOLA	13.224	1 + 1	2
NOVI DI MODENA	10.694	1 + 1	2
PALAGANO	2.448	1	1
PAVULLO N/F	15.683	1 + 2	3
PIEVEPELAGO	2.168	1	1
POLINAGO	1.849	1	1
PRIGNANO	3.534	1	1
RAVARINO	5.722	1 + 1	2
RIOLUNATO	749	1	1
S.CESARIO S/P	5.595	1 + 1	2
S.FELICE S/P	10.247	1 + 1	2
S.POSSIDONIO	3.709	1	1
S.PROSPERO	4.880	1	1
SASSUOLO	41.394	1 + 4	5
SAVIGNANO	8.521	1 + 1	2
SERRAMAZZONI	7.392	1 + 1	2
SESTOLA	2.662	1	1
SOLIERA	13.774	1 + 1	2
SPILAMBERTO	11.228	1 + 1	2
VIGNOLA	22.094	1 + 2	3
ZOCCA	4.696	1	1
PROVINCIA	651.920	18	18
TOTALE VOTI ASSEGNATI			127

64

11